



CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

---

## ORDINANZA N. 182 del 22/05/2020

**Oggetto:** *ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCHI E LE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL'INTERNO DEI PARCHI, E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.*

IL SINDACO

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 58 del 19 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che al punto 23 consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- Considerato che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del Pag 1 di 4 divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Considerato, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
- Rilevato che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).
- Considerato che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione, di gestione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;
- Considerato che è in corso la valutazione e l'analisi con i Sindaci della Città Metropolitana, al fine di adottare procedure che consentano di assicurare adeguata omogeneità di gestione del territorio delle aree giochi, sul territorio metropolitano di Torino;
- Visto l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 120/2020, con cui si disponeva per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica l'interdizione al pubblico tra l'altro delle aree verdi, parchi ,e giardini di proprietà pubblica;
  - Viste le successive Ordinanze Sindacali n. 127/2020 e 137/2020, di rettifica e proroga delle nuove misure per il contenimento della diffusione del corona virus;
  - Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
  - Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino all'individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020,sulla base delle motivazioni in premessa, la chiusura delle seguenti aree:

1. aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali, attualmente interdette all'accesso;
2. aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso (campi calcio, calcetto, basket, skates), attualmente interdette all'accesso;
3. la trasmissione della presente Ordinanza alla Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale e all'ASL TO – 4.
4. Di incaricare il servizio LL.PP. affinché provveda mediante la squadra manutenzione ad apporre adeguata segnaletica all'ingresso delle aree indicate al punto 1 e 2
5. Di demandare ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
6. Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.
7. Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

## **DÀ ATTO**

che l'efficacia delle presenti misure, in vigore da oggi, avrà durata fino al successivo provvedimento di revoca

IL DIRIGENTE  
Francesco Lisa

IL SINDACO  
Claudio Castello  
Firmato digitalmente